



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

**Verbale di deliberazione n. 50 del 22/06/2017 della Giunta Comunale.**

**Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a resistere e costituirsi nel giudizio promosso dalla Sig.ra Cucchiara Maria Maddalena davanti al Giudice di Pace di Barrafranca.**

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Giugno alle ore 17,30 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco	Presidente
Tambè	Andrea	Assessore	
Bevilacqua	Luana	Assessore	
Salvaggio	Alessandro	Assessore	

Sono assenti i Signori:

VETRIOLO GIUSEPPE

Assiste il . Segretario Generale **Dott.ssa Anna Giunta**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO:** Autorizzazione al Sindaco a resistere e costituirsi nel giudizio promosso dalla Sig.ra Cucchiara Maria Maddalena davanti al Giudice di Pace di Barrafranca.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Visto** l'atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Barrafranca con cui la sig.ra Cucchiara Maria Maddalena, nata a Barrafranca il 02/06/1965 ed ivi residente in via Capuana, 48, elettivamente domiciliata a Barrafranca, in Via Ciulla n. 206, presso lo Studio Legale dell'Avv. Vincenzo Spagnuolo, cita il Comune a comparire davanti al Giudice di Pace di Barrafranca per ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità dell'Ente comunale convenuto e, per l'effetto, condannare lo stesso, in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire all'odierna attrice, tutti i danni patrimoniali quantificati in € 4.931,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 22/05/2016, alle ore 22.50 circa, a Barrafranca, lungo il viale Signore Ritrovato, in prossimità della Piazza Regina Margherita, a causa di una buca non segnalata.

**Ritenuto** opportuno costituirsi e resistere nell'anzidetto giudizio, al fine di tutelare le ragioni del Comune in ordine alla responsabilità dell'Amministrazione;

**Visto** l'art. 82, 2° comma del codice di procedura civile che prevede la possibilità che il Giudice di Pace autorizzi la parte a stare in giudizio di persona, "in considerazione della natura ed entità della controversia";

**Preso atto** che l'udienza è stata fissata per il 06/07/2017, ore 9:00 e seguenti;

**Visto** il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000;

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere

.....  
Barrafranca, li 22-06-2017

**IL CAPO DEL I SETTORE**

**Visto** l'art. 40 del vigente Statuto Comunale "Competenze del Sindaco";

**Preso atto** della votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. Autorizzare il Sindaco a resistere e costituirsi nel giudizio promosso dalla sig.ra Cucchiara Maria Maddalena, davanti al Giudice di Pace di Barrafranca, nell'udienza fissata per il 06/07/2017;
2. Dare atto che, in caso di impedimento, il Sindaco, con proprio provvedimento, può delegare un suo rappresentante.;
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Successivamente la G. C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

F.to Prof. Fabio Accardi

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to Sig. Andrea Tambè

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott.ssa Anna Giunta

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL MESSO COMUNALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**GIUDICE DI PACE DI BARRAFRANCA**

**Atto di citazione**

Per la sig.ra **CUCCHIARA Maria Maddalena**, nata a Barrafranca (EN) il 02.06.1965, residente in Barrafranca (EN) via Capuana n. 48, codice Fiscale CCCMMD65H42A676Y, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Spagnuolo, C.F.: SPG VCN 54A31 A676J giusta procura speciale a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Barrafranca (EN), via Ciulla n. 206, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria presso il numero di telefax: 0934-468585 o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: [vincenzo.spagnuolo@avvocatienna.legalmail.it](mailto:vincenzo.spagnuolo@avvocatienna.legalmail.it) comunicata all'Ordine degli Avvocati di Enna,

**FATTO**

Il giorno 22.05.2016, alle ore 22:50 circa, in Barrafranca (EN), nel viale Signore Ritrovato in prossimità della Piazza Regina Margherita, la sig.ra Cucchiara Maria Maddalena, a causa di una buca, non segnalata, cadeva rovinosamente per terra e riportava lesioni; veniva, immediatamente, trasportata presso il Distretto Ospedaliero CL2 - P.O. Santo Stefano - Mazzarino dove gli veniva diagnosticato "*Distacco parcellare della base della falange intermedia del 5° dito della mano sx. Lieve escoriazione cutanea sul ginocchio ds e sul setto nasale*". Praticate le cure del caso, veniva prescritta idonea terapia e giudicata guaribile con prognosi di giorni 20 s.c.

Successivamente in data 10.06.2016, persistendo la sintomatologia dolorosa alla mano sinistra, si sottoponeva a visita specialistica ortopedica, presso l'ospedale "Chiello" di Piazza Armerina, con il dott. E. Santanna, il quale rimuoveva la stecca al dito e prescriveva un ciclo di FKT.

L'odierna attrice, con nota del 24.05.2016, invitava e diffidava formalmente il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, a risarcire tutti i danni patrimoniali patiti in occasione del sinistro.

Successivamente con un'ulteriore missiva del 02.09.2016 invitava il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex. art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014.

Nomino mio procuratore con ogni facoltà di legge, nel presente giudizio e negli eventuali successivi compreso il processo esecutivo, l'avv. Vincenzo Spagnuolo conferendo allo stesso ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti e proporre domande riconvenzionali. Autorizzo, altresì, il medesimo a trattare i miei dati personali, anche con mezzi informatici, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

*Cucchiara Maria Maddalena*

E' Vera ed Autentica.  
(Avv. Vincenzo Spagnuolo)

*Vincenzo Spagnuolo*



**COMUNE DI BARRAFRANCA**  
Provincia di Enna

Protocollo n° 0004242

del 20/04/2017



201700

042424

*mm. 21/04/17*

*Barrafranca  
21-4-17*

Tuttavia, questi tentativi stragiudiziali di risolvere l'insorgenza controversia non hanno avuto alcun esito e, pertanto, si è reso necessario adire codesto Giudicante per le seguenti ragioni di

### **DIRITTO**

#### **1. RESPONSABILITA' DEL COMUNE DI BARRAFRANCA, IN PERSONA DEL SINDACO *PRO TEMPORE*, PER DANNO DA COSE IN CUSTODIA, EX ART. 2051 C.C.**

Dei danni patiti dalla sig.ra Cucchiara Maria Maddalena, in conseguenza del fatto sopra descritto non può che essere chiamato a rispondere il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, per responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c..

Invero, atteso che l'incidente si è verificato in un tratto di strada pubblica - in prossimità della piazza principale del Comune, Piazza Regima Margherita, ove, tra l'altro, è situato il Municipio - appartenente al demanio comunale ( ex art. 16, lett. b, allegato F, Legge n. 2248 del 20.3.1865 ) e che, di conseguenza, su di essa l'Ente comunale, non solo è obbligato alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D. n. 2056 del 15 novembre 1923, ma è, altresì, obbligato ad esercitare un potere di controllo volto ad evitare l'insorgere nella *res* di agenti dannosi – quali, buche e dissesti del manto stradale – appare incontestabile, anche alla luce della recente posizione assunta dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità in casi di questo genere, che della responsabilità del danno subito dall'attrice non può che essere chiamato a rispondere esclusivamente il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*.

Infatti, secondo una giurisprudenza ampiamente consolidata della Corte di cassazione *"Nell'ipotesi di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti a omessa o insufficiente manutenzione, il proprietario risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ragione del particolare rapporto con la cosa e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima."* ( Cass. Civ., sez. III, 09/06/2016, n. 11802)

Ed ancora, *"La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato."* (Cass. Civ., sez. III, 18/05/2015, n. 10129)

## 2. RESPONSABILITA' DEL COMUNE DI BARRAFRANCA, IN PERSONA DEL SINDACO *PRO TEMPORE*, PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NON *NEMINEM LAEDERE*, EX ART. 2043 C.C..

In via meramente subordinata e senza recedere in alcun modo dalle precedenti domande e conclusioni, nella denegata e non temuta ipotesi che codesto giudicante non dovesse ritenere sussistente - per i danni patrimoniali patiti dalla sig.ra Cucchiara Maria Maddalena, in conseguenza del sinistro per cui è causa - la responsabilità de Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, per danno da cose in custodia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., la scrivente difesa ritiene, in ogni caso, che in capo al detto Ente comunale sussista la responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c., per violazione del principio del *neminem laedere*.

Infatti, secondo una parte della giurisprudenza, la P.A. in generale, e l'Ente comunale in particolare, incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* (art. 2043 c.c. ), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto.

*"In tema di responsabilità della P.A. per danni da beni demaniali, qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ."* (Cass. Civ., sez. VI, 19/06/2015, n. 12821)

### DANNI

Il danno alla persona patito dalla sig.ra Cucchiara Maria Maddalena consiste:

#### DANNO BIOLOGICO

Dai referti allegati agli atti risulta che, in occasione del sinistro per cui è causa, la sig.ra Cucchiara Maria Maddalena ha subito un evento biologico, inteso quale lesione psicofisica della struttura complessa dell'organismo umano, che è consistito in "*Distacco parcellare della base della falange intermedia del 5° dito della mano sx. Lieve escoriazione cutanea sul ginocchio ds e sul setto nasale*"

Invero, i predetti postumi hanno inciso sull'integrità psicofisica dell'odierna attrice, avendo determinato un danno biologico permanente in senso medico-legale e hanno, altresì, alterato il suo modo di essere, con gravi ripercussioni sulla capacità di attendere allo svolgimento della normale vita quotidiana e sullo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché sulla vita sociale e di relazione.

Orbene, tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal consulente di parte:

- **3% di invalidità permanente;**
- **30 giorni di invalidità temporanea assoluta;**
- **30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.**

Pertanto, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso e posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, si ritiene equo, ex art. 1226 c.c., chiedere che la liquidazione del danno biologico patito dalla sig.ra Cucchiara Maria Maddalena avvenga come segue:

- a) A titolo di risarcimento di quell'aspetto del danno non patrimoniale rappresentato dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 2.261,98.
- b) A titolo di risarcimento di quell'aspetto del danno non patrimoniale rappresentato dalla invalidità temporanea, appare equo liquidare la somma di € 2.074,50.

A tali importi si perviene applicando le disposizioni dell'art. 5, co. 2 della Legge 57/2001, aggiornate con Decreto ministeriale 19/07/2016, G.U. 13/08/2016 n. 189.

Pertanto, il danno biologico complessivo ammonta ad € 4.336,48.

### **C) SPESE MEDICHE**

Per far fronte alle cure ed alle prescrizioni che si sono rese necessarie in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa, l'odierna attrice ha dovuto sostenere spese mediche per un ammontare di €. 594,66, di cui si chiede il rimborso.

Pertanto, alla sig.ra Cucchiara Maria Maddalena spetta complessivamente la somma di € 4.931,14 per tutti i danni non patrimoniali

( biologico, morale, per spese mediche e di ogni altro tipo ) subiti in conseguenza del sopra descritto sinistro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo.

\*.\*.\*.\*.\*

Per quanto precede, la sig.ra Cucchiara Maria Maddalena, *ut supra* rappresentata e difesa,

### CITA

il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Barrafranca ( EN ), piazza Regina Margherita n. 11, a comparire davanti il sig. Giudice di Pace di Barrafranca alla pubblica udienza che lo stesso terrà in Barrafranca via Signore Ritrovato n.1, sede dell'Ufficio del Giudice di pace, il giorno 06.07.2017 ore 9 e seguenti, con l'invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge, e con l'espresso avvertimento che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua accertata e dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

### **PIACCIA ALL'ILL.MO GIUDICE DI PACE ADITO**

disattesa e rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa:

### NEL MERITO

1) Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità dell'Ente comunale convenuto e, per l'effetto, condannare lo stesso, in persona del Sindaco *pro tempore*, a risarcire all'odierna attrice, tutti i danni patrimoniali subiti in conseguenza del sopra descritto sinistro, da liquidare nella misura complessiva di € 4.931,14 così come specificato sopra, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo.

2) Condannare, infine, parte convenuta alla refusione in favore dell'odierno attore di spese, diritti ed onorari di ogni fase del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 12,50% ed accessori, come per legge.

### IN VIA ISTRUTTORIA:

I. Ammettere prova per testi in ordine alle seguenti circostanze:

- a) "Vero che in data 22 maggio 2016, alle ore 22:50 circa, in Barrafranca (EN), nel viale Signore Ritrovato in prossimità della Piazza Regina



*Margherita, la sig.ra Cucchiara Maria Maddalena, metteva il piede in una buca e cadeva rovinosamente per terra”.*

- b) *“Vero o no che la buca non era segnalata”*
- c) *“vero o no che la sig.ra Cucchiara accusava forte dolore ad una mano, aveva escoriazioni al ginocchio destro ed al setto nasale”*
- d) *“Vero o no che veniva, immediatamente, trasportata presso l'ospedale Santo Stefano di Mazzarino.”*

Si indicano come testi, per rispondere in ordine alle summenzionate circostanze, i sigg.:

- Lanza Alessandro, residente in Barrafranca (EN) via Guttuso n. 13;
- Licata Giuseppina, residente in Barrafranca (EN) via Guttuso n. 13;
- Borgia Guglielmo, residente in Barrafranca (EN) via Vitt. Emanuele n. 406;
- Caputo Angela Maria, residente in Barrafranca (EN) via Vitt. Emanuele n.

406.

**II. Disporre C.T.U. medico-legale sulla persona della sig.ra Cucchiara Maria Maddalena al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni subite;**

**III. Sempre, in via istruttoria, unitamente al presente atto, si producono, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:**

- 1) Richiesta di risarcimento danni;
- 2) Invito alla stipula di negoziazione assistita;
- 3) N. 4 foto della buca;
- 4) Relazione medico legale;
- 5) Cartella clinica di Pronto Soccorso;
- 6) Referto radiologico;
- 7) Certificazione ASP – Enna, Presidio ospedaliero “Chiello “ Dr. E. Santanna.
- 8) Ricevuta fiscale dr. Pietro Avola;
- 9) Fattura n. 19 del 15.07.2016 – Daniela Monaco.
- 10) Attestazione di pagamento ASP – Enna del 10.06.2016

Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, testimoniale e documentale, anche in relazione al comportamento processuale di controparte

Ai sensi ed ai fini di cui all'art. 14, 2° co. D.P.R. n. 115/2002, l'Avv. Vincenzo Spagnuolo dichiara che il valore della presente controversia è di

€ 4.931,14 e che, pertanto, il contributo unificato viene versato nella misura di  
€ 98,00.

*Salvis juribus.*

Barrafranca, 11.04.2017

(Avv. Vincenzo Spagnuolo)



7

## RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Vincenzo Spagnuolo, io sottoscritto A.  
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio U.N.E.P. del Tribunale di  
Enna,


### certifico

di avere notificato copia del superiore atto, per tutti gli effetti di  
legge al **Comune di Barrafranca**, in persona del Sindaco  
pro-tempore, in Barrafranca (EN) Piazza Regina Margherita; come  
segue:

*a mezzo del servizio postale con raccomandata  
n°..... e avviso di ricevimento,  
ai sensi di legge.*

Enna.....**13 APR. 2017**

Ufficiale Giudiziario  
Giovanni A. BARBERA



EDIZIONE  
Giugno  
A.F.